

Sentenza n. 214 del 28 febbraio 2005

Pubblica udienza del: 9 febbraio 2005

Presidente dott. Vincenzo Sammarco

Relatore dott. Luigi Ranalli

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.262 del 2004 proposto da ***, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Cardellini ed è elettivamente domiciliato in Ancona, Corso Garibaldin.144, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Spedicato;

contro

- il MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui Ufficio è per legge domiciliato;

- la PREFETTURA e la QUESTURA della Provincia di Pesaro ed Urbino, in persona del Prefetto e del Questore pro-tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento 28.5.2003 della Questura intimata.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 9 febbraio 2005, il Cons. Luigi Ranalli;

Uditi l'avv. Cardellini per il ricorrente, nessuno comparso per l'Amministrazione resistente,

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

3.- Tanto premesso, considera il Collegio che, in realtà, il provvedimento 28.5.2003 del Questore di Pesaro ha respinto la domanda di permesso di soggiorno in attesa di occupazione, espressamente così richiesto dal ricorrente il 29.4.2003, sull'evidente presupposto della conoscenza dell'archiviazione della domanda di legalizzazione del ***, suo datore di lavoro, comunicatagli con nota dell'8.4.2003 dall'Ufficio territoriale del Governo di Pesaro.

A parte, comunque, la tempestività dell'impugnazione della disposta archiviazione e del suindicato successivo provvedimento del 28.5.2003, va rilevato che:

- la domanda di legalizzazione proposta dal ***, quale datore di lavoro del ricorrente, è stata correttamente archiviata, proprio perché questo rapporto di lavoro era cessato prima dei successivi adempimenti previsti dall'art. 1, V comma, della legge n.222/2002, mentre gli ulteriori rapporti di lavoro sono stati pur sempre instaurati (peraltro neppure in modo occulto) con altri datori di lavoro e, quindi, affatto riconducibili non solo alla domanda del ***, ma neppure all'ipotesi di cui all'art.1 della legge n.222/2002;

- il permesso di soggiorno in attesa di occupazione, espressamente chiesto dal ricorrente con la compilazione del relativo modello, è, quindi, ben diverso dal permesso di soggiorno che va rilasciato dopo la legalizzazione e, di fatto, equivale ad un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ai sensi, però, dell'art.5, V comma, del D.Lgs. n.296/1998, il permesso di

soggiorno o il suo rinnovo non può essere rilasciato (e, se rilasciato, va revocato) quando mancano i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nello Stato italiano: orbene, ai sensi del precedente art.4, VI comma, del D.Lgs. n.286/1998 l'ingresso nel territorio dello Stato italiano è vietato agli stranieri "espulsi", quando non sia trascorso il periodo stabilito per il reingresso.

Questa impossibilità di rilascio in presenza di intervenuta espulsione, a differenza di quanto previsto dall'art.1, VIII comma, della legge n.222/2002, non è affatto subordinata dagli artt.4 e 5 del D.Lgs. n.286/1998 all'eventuale pericolosità sociale dello straniero o alla presenza di particolari precedenti penali a suo carico, né è prevista deroga se, nel frattempo, si è comunque inserito sotto il profilo sociale.

In definitiva, proprio perché, a seguito degli accertamenti foto-dattiloscopici disposti, il ricorrente risultava, sia pure sotto false generalità – ed, in particolare in relazione alla data di nascita, 22.2.1982, anziché 22.3.1982 – già destinatario del provvedimento espulsione dal territorio italiano emesso dal Prefetto di Brindisi l'11.11.2001 in quanto "clandestino", correttamente il richiesto permesso è stato negato dalla Questura di Pesaro, senza che fosse affatto necessario ulteriori indagini sulla condotta tenuta nel periodo di permanenza nel territorio italiano e sulla sua situazione lavorativa.

Nella memoria depositata il 20.1.2005 è stata, però, dedotta l'impossibilità di riferire con certezza al ricorrente questo provvedimento di espulsione, attesa la diversità, appunto, della data di nascita, e della circostanza che il relativo verbale di notifica risulta siglato in modo illeggibile: del resto, il provvedimento non gli è stato mai effettivamente notificato.

Rileva, però, il Collegio che l'accertamento è stato effettuato in modo "foto-

dattiloscopico”, adempimento espressamente previsto dall’art.5, comma 2/*bis*, del D.Lgs. n.286/1998 ai fini del rilascio del permesso di soggiorno: si tratta, quindi, di accertamento non solo per sua natura, ma anche *ope legis* idoneo a verificare con sufficiente precisione l’eventuale identità personale: di conseguenza, il relativo esito neppure può essere posto in dubbio in mancanza di specifica querela di falso.

Il ricorso va, dunque, respinto ed a seguito della presente decisione cessano anche gli effetti dell’ordinanza cautelare 23 marzo 2004 n. 122 di questo Tribunale.

4.- Sussistono motivi per compensare le spese di giudizio.”